

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 25 giugno 2025, n. 387

L. R. 20.12.2017 n. 59 e ss.mm.ii. art. 57. Modalità operative per il riconoscimento regionale delle Associazioni Venatorie.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97 recante “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
- gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.lgs. n. 126 del 10/08/2014, “Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009”;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- la Legge n. 69/2009, art. 32, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il DPGR n. 22 del 22/01/2021 con il quale è stato adottato il nuovo modello organizzativo della Regione Puglia, denominato “MAIA 2.0”;
- il DPGR n. 263 del 10/08/2021, ad oggetto “Attuazione modello Organizzativo MAIA 2.0. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
- il D.lgs. 196/03 così come integrato e modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024, recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
- il CCNL Funzioni locali triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 16 novembre 2022 che al Capo II – “Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione” del Titolo III – “Ordinamento professionale”, ha introdotto una disciplina in tema di posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale che sostituisce in toto la precedente regolamentazione relativa agli incarichi di posizioni organizzative di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del previgente CCNL Funzioni locali triennio 2016 – 2018.
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- la DGR 1329 del 26/09/2024 di proroga degli incarichi di direzione delle sezioni di dipartimento della giunta regionale fino al 30/11/2024;
- la D.G.R. n. 1641 del 28/11/2024 di proroga al 15/02/2025 del precitato incarico di Dirigente di Sezione;
- la D.G.R. n. 132 del 14/02/2025 di proroga al 31/03/2025 del precitato incarico di Dirigente di Sezione;
- la D.G.R. n. 398 del 31/03/2025 di proroga al 30/04/2025 del precitato incarico di Dirigente di Sezione;

- la D.G.R.n. 582 del 30/04/2025 di proroga al 30/06/2025 del precitato incarico di Dirigente di Sezione;
- la D.G.R. n. 742 del 29/05/2025 ad oggetto: Modifiche alla deliberazione di Giunta Regionale 7 dicembre 2020 n. 1974 e s.m.i. – Ridefinizione assetto strutture dipartimentali - Aggiornamento Allegati A-bis e B;
- la D.D.S. n. 292 del 05/05/2025 con cui è stato conferito l'incarico di EQ "Anticorruzione, Trasparenza, Privacy e Comunicazione" al dott. Pasquale Giura;
- l'istruttoria espletata dal funzionario EQ dott. Pasquale Giura, dal quale riceve la presente relazione.

PREMESSO CHE:

- la L.R. 20.12.2017 n. 59 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico- ambientali e per il prelievo venatorio" all'art. 57 dispone, tra l'altro, che "...le associazioni venatorie riconosciute dalla Regione Puglia partecipano alla composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale e concorrono alla composizione delle commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e degli organismi di gestione degli ATC. ";
- il citato art. 57 della L.R. 20.12.2017 n. 59 precisa, altresì, che " le associazioni venatorie costituite per atto pubblico possono richiedere alla Regione il riconoscimento se:

a) hanno finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) hanno ordinamento democratico e possiedono una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;

c) dimostrano di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Regione Puglia, producendo libro soci firmato e timbrato dal legale rappresentante."

- conclude l'art. 57 della precitata normativa regionale (comma 2.) che le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, su istanza documentata dell'interessato.

CONSIDERATO CHE:

- con FOR_DEL_2025_00057 sono state proposte alla Giunta Regionale le norme procedurali per il riconoscimento delle Associazioni Venatorie;
- su indicazione della Segreteria della Giunta la precitata proposta è stata ritirata in quanto ritenuta non a carattere normativo ma procedurale, con specificazioni a carattere gestionale di regole previste dall'art. 57 della L.R. 59/2017;
- si rende necessario stabilire modalità operative per il riconoscimento delle associazioni venatorie a livello regionale.

Per quanto sopra premesso, si propone:

di stabilire le modalità operative per il riconoscimento delle associazioni venatorie, di cui all'art. 57 della L.R. 20.12.2017 n. 59 e ss.mm.ii., come di seguito riportato:

1. i requisiti delle lettere a) e b) sono desunti dallo Statuto sociale o altro atto pubblico equipollente, da cui scaturiscano le finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie, nonché l'ordinamento democratico;
2. l'organizzazione a carattere regionale con organi periferici di cui alla lettera b), è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da parte del legale rappresentante dell'associazione;
3. il requisito della lettera c), relativo al numero di iscritti, è attestato dal legale rappresentante dell'associazione con le stesse modalità indicate al precedente punto 2). Potrà essere richiesta altra documentazione probatoria (tabulato nominativo delle polizze assicurative rilasciate agli iscritti, come stabilito dall'art. 20 lettera e) della L.R. n. 59 del 20.12.2017 e ss.mm.ii.);
4. il numero degli iscritti, non inferiore ad 1/15 dei cacciatori residenti nella Regione, è riferito ai dati statistici in possesso della competente Sezione regionale in materia per la stagione venatoria in corso al momento della domanda, o in mancanza, di quella precedente.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

ADEMPIMENTI CONTABILI**ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni**

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di stabilire le modalità operative per il riconoscimento delle associazioni venatorie, di cui all’art. 57 della L.R. 20.12.2017 n. 59 e ss.mm.ii., come di seguito riportato:

1. i requisiti delle lettere a) e b) sono desunti dallo Statuto sociale o altro atto pubblico equipollente, da cui scaturiscano le finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie, nonché l’ordinamento democratico;
2. l’organizzazione a carattere regionale con organi periferici di cui alla lettera b), è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da parte del legale rappresentante dell’associazione;
3. il requisito della lettera c), relativo al numero di iscritti, è attestato dal legale rappresentante dell’associazione con le stesse modalità indicate al precedente punto 2). Potrà essere richiesta altra documentazione probatoria (tabulato nominativo delle polizze assicurative rilasciate agli iscritti, come stabilito dall’art. 20 lettera e) della L.R. n. 59 del 20.12.2017 e ss.mm.ii.);
4. il numero degli iscritti, non inferiore ad 1/15 dei cacciatori residenti nella Regione, è riferito ai dati statistici in possesso della competente Sezione regionale in materia per la stagione venatoria in corso al momento della domanda, o in mancanza, di quella precedente.

Di dare atto che il presente provvedimento è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente. Il presente atto, elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- sarà pubblicato, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo telematico regionale, ai sensi del comma 3, art. 20 del DPGR n. 22/2021 e sarà archiviato, nei sistemi informativi regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;

- sarà pubblicato sul BURP.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Anticorruzione, trasparenza, privacy e comunicazione

Pasquale Giura

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali

Domenico Campanile